



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **37**

Adunanza del **30.11.2011**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO IN FORMA CONSORTILE.

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre alle ore 18,30 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	OGLIARI OSVALDO	Presente
3	MAZZINI GIANMARIO	Presente
4	VENTURA PIETRO	Presente
5	BOFFELLI MANUELA	Presente
6	MARCHESANI DAMIANO	Presente
7	CALATRO' DIANA	Assente
8	ALLOGGIO VINCENZO	Presente
9	PANDINI ELENA	Presente
10	BARBATI ANGELO	Presente
11	BARBATI FILIPPO	Presente
12	BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
13	BONETTI PIETRO	Assente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Prof. Giancarlo Ogliari in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO IN FORMA CONSORTILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali costituisce un istituto di cooperazione interistituzionale, da tempo previsto dalle norme vigenti e recentemente innovato da successive leggi;
- in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai Comuni (30% sui gettiti effettivamente riscossi), che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze;
- successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai Comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai Comuni, che, con la loro collaborazione all'accertamento, ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario in forma consortile, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs n. 267/2000;
- l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai Comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax".

CONSIDERATO che:

- la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:
 - a) l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;
 - b) l'articolo 30 prevede che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza

con la quale avranno effetto le disposizioni relative” ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;

- c) l'articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l'articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti “all'Ufficio delle imposte” dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.
- il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i Comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale, di cui al testo unico degli enti locali;
 - il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».
 - l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce, altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

DATO ATTO che, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che: a) svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva; b) effettuano un'attività diversa da quella dichiarata; c) sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come “enti non commerciali”, appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che: a) hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati; b) hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio; c) hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti¹ o da demolire;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del Comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;
- residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che, pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengano l'effettivo domicilio nel Comune;

¹ Trattasi di costruzioni non abitabili o non agibili e, comunque, di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture, indicati in catasto con la categoria F/2.

- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

RICORDATO che il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
- dell'articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza».

PRECISATO che il Consiglio tributario esercita funzioni consultive e propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

RITENUTO che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento ora evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei Comuni, prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, occorre:

- a) istituire il Consiglio tributario in forma consortile, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
- b) prevedere la partecipazione al Consiglio tributario dei funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007;
- c) invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

DATO ATTO che i Comuni di Trescore Cremasco, Pianengo, Ricengo, Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, Gombito, Quintano, Campagnola Cremasca, hanno comunicato la volontà di istituire in forma consortile il Consiglio Tributario.

PRESA VISIONE dei seguenti documenti allegati:

- Schema di Convenzione istitutiva del Consiglio tributario in forma consortile;
- Schema di Statuto del Consorzio;
- Schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio tributario in forma consortile.

UDITI i seguenti interventi:

BARBATI ANGELO: *“Si tratta di un’iniziativa partita e patrocinata dalla Lega. Il vero problema, oltre la legittima lotta all’evasione è rappresentato dalla destinazione delle risorse che si introiteranno.”*

MARCHESANI DAMIANO: *“A nome del gruppo consiliare esprimo apprezzamento per il punto all’ordine del giorno in quanto si tratta di una lodevole iniziativa.”*

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione.

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi da n. 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 1) Di **istituire**, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, **il Consiglio tributario in forma consortile** fra i Comuni di Trescore Cremasco, Pianengo, Ricengo, Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, Gombito, Quintano, Campagnola Cremasca
- 2) Di approvare i seguenti atti:
 - Schema di Convenzione istitutiva del Consiglio tributario in forma consortile;
 - Schema di Statuto del Consorzio;
 - Schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio tributario in forma consortile.
- 3) Di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, ai sensi dell’articolo 50, comma 2°, del D.Lgs n. 267/2000, a stipulare la convenzione istitutiva del Consiglio tributario in forma consortile.
- 4) Di disporre che gli Uffici competenti procederanno all’emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione,

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi da n. 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco, in conformità all'art. 7, comma 8, propone il rinvio, alla prossima seduta del Consiglio Comunale, dei seguenti punti dell'ordine del giorno:

punto n. 6 *“Modifica al Regolamento di contabilità”*.

Punto n. 7 *“Mozione in merito agli impianti di energia “verde” ossia energia pulita e rinnovabile, presentata dal capogruppo di Uniti per Trescore”*

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi da n. 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

6) Di rinviare, alla prossima seduta del Consiglio Comunale i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- punto n. 6 *“Modifica al Regolamento di contabilità”*.
- punto n. 7 *“Mozione in merito agli impianti di energia “verde” ossia energia pulita e rinnovabile, presentata dal capogruppo di Uniti per Trescore”*

7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 15.12.2011** **al 29.12.2011**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 15.12.2011

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Loredana Fuschi

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 15.12.2011

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio

CONSORZIO PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- CONVENZIONE COSTITUTIVA -

L'anno....., il giorno del mese di fra i
sottoelencati Sindaci pro tempore dei Comuni di:

.....
.....
.....
.....

ciascuno appositamente autorizzato dal rispettivo Consiglio Comunale, si stipula la presente
Convenzione nei termini con i quali essa è stata adottata dai rispettivi Consigli comunali.

PREMESSO

- CHE l' articolo 18 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n. 122/2010, rende obbligatoria la partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale;
- CHE tale partecipazione consiste nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e che, per svolgere questa funzione, i Comuni devono dotarsi di un Consiglio Tributario;
- CHE i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono tenuti a riunirsi in Consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la successiva istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Costituzione del Consorzio

1. L'attività di contrasto all'evasione fiscale di competenza dei Comuni viene svolta in forma consortile.

2. Per il fine di cui al precedente comma, viene costituito il Consorzio per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario.

3. I Comuni aderenti sono

.....
.....
.....
.....
.....

4. Il Consiglio tributario esercita funzioni consultive e propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

ART. 2 - Denominazione

1. Il Consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), assume la denominazione di "*CONSORZIO del Consiglio tributario dei Comuni di*".

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di proprio Statuto oltre che di un Regolamento, approvati, insieme alla presente convenzione, dai Consigli comunali dei Comuni aderenti al Consorzio medesimo.

ART. 3 - Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio ha per oggetto l'istituzione e la gestione del Consiglio Tributario

ART. 4 – Comune capofila e Sede

1. Il Comune di assume la veste di Comune capofila.
2. La sede del Consorzio è stabilita presso il municipio del Comune capofila.
3. Il Comune capofila, in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni consorziati, si fa carico delle funzioni amministrative e contabili.

ART. 5 – Durata

1. Il Consorzio avrà durata fino alla vigenza della normativa prevedente l'istituzione del medesimo, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

ART. 6 - Scioglimento - Recesso

1. Lo scioglimento del Consorzio ed il recesso degli enti consorziati sono regolati dallo Statuto, così come gli obblighi e la garanzia tra gli Enti aderenti al Consorzio.

ART. 7 - Quote di partecipazione

1. Le eventuali quote di partecipazione, di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 267/2000 ed in riferimento alla presente convenzione, sono stabilite in modo proporzionale agli abitanti e dovranno coprire totalmente le eventuali spese sostenute annualmente dal Consorzio per espletare le proprie finalità.

ART. 8 - Pareggio di bilancio

1. Il Consorzio uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

ART. 9 - Consultazione degli Enti consorziati

1. I sottoelencati provvedimenti non possono essere adottati dall'Assemblea del Consorzio prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di notificazione delle proposte ai Comuni consorziati, al fine di assicurare la più vasta consultazione e di valutare i pareri eventualmente espressi:
 - a) deliberazione circa nuove richieste di ammissione di altri Comuni al Consorzio;
 - b) deliberazioni circa modificazioni allo statuto del Consorzio.

ART. 10 - Trasmissione degli atti agli Enti consorziati

1. Agli effetti dell'articolo 31, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, si considerano fondamentali tutti gli atti riservati alla competenza dell'Assemblea.
2. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trasmesse, entro 10 giorni dalla loro adozione agli enti consorziati.

ART. 11 - Composizione e competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei Comuni associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato. E' possibile la partecipazione di funzionari dei Comuni, senza diritto di voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea sono prese di norma a maggioranza dei presenti. Ogni rappresentante esprime un voto.
3. Spettano all'Assemblea l'approvazione dello Statuto del Consorzio, conformemente al testo adottato dai Comuni, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario e le relative modifiche.
4. Spetta all'Assemblea del Consorzio la nomina dei componenti il Consiglio Tributario, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto e delle designazioni effettuate dai singoli Comuni.

ART. 12 - Statuto

1. Gli accordi stabiliti dalla Convenzione trovano la definizione nello Statuto del CONSORZIO.
2. Il testo dello Statuto adottato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti al CONSORZIO viene allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

STATUTO CONSORZIO DI COMUNI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1

Costituzione

1. Allo scopo di poter partecipare all'attività di accertamento tributario e contributivo previsto dall'articolo 18, comma 2° – lett. b) del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, è **costituito**, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (TUEL) ed a seguito di specifica Convenzione, il CONSORZIO fra Comuni per l'istituzione del Consiglio Tributario.

2. Partecipano al Consorzio i Comuni di:

.....
.....
.....
.....

L'ammissione di nuovi Comuni deve essere approvata da parte di tutti i Comuni associati.

3. Il presente Statuto è stato adottato dai Consigli comunali dei Comuni sopraelencati.

Art. 2

Capofila - Denominazione - Sede –

Il Consorzio assume la denominazione di “*CONSORZIO del Consiglio tributario dei Comuni di*”.

Il Comune di..... assume la veste di Comune capofila ed il Consorzio ha sede presso i relativi uffici in via, n.....

Con deliberazione dell'Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.

Il Comune capofila, per conto dei Comuni consorziati si fa carico delle funzioni amministrative e contabili, le cui eventuali spese verranno coperte con le entrate di cui al comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 3

Finalità

1. Il Consorzio, così come previsto dall'articolo 1, ha lo scopo di istituire ed assicurare il funzionamento del Consiglio Tributario.

2. Il Consorzio predispone e approva il Regolamento di istituzione e di funzionamento del Consiglio Tributario, così come previsto dall'articolo 18 del D.L. n.78/2010.

3. Il Consiglio tributario esercita funzioni consultive e propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Art. 4

Bilancio

Il Consorzio ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

Art. 5

Durata – Scioglimento - Recesso

Il Consorzio avrà durata fino alla vigenza della normativa prevedente l'istituzione del medesimo, a decorrere dalla data di stipula della convenzione.

Art. 6

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione, di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 267/2000, sono stabilite in modo

proporzionale al numero degli abitanti e dovranno coprire totalmente le eventuali spese sostenute annualmente dal Consorzio per espletare le proprie finalità.

Art. 7

Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei Sindaci;
2. il Presidente del Consorzio;
3. il Segretario
4. il Consiglio tributario.

Art. 8

Composizione dell'Assemblea e criteri di partecipazione al voto assembleare

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. La delega viene rilasciata dal rappresentante legale del Comune consorziato per iscritto ed a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca, che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'Assemblea.

E', altresì, consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione.

Art. 9

Prima seduta dell'Assemblea - Presidenza

La prima seduta è convocata dal Sindaco del Comune capofila che la presiede.

Nella prima seduta, l'Assemblea delibera la presa d'atto della propria regolare costituzione ed elegge il Presidente fra i rappresentanti dei Comuni consorziati.

Ogni Comune è titolare di un voto.

Art. 10

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è competente in relazione ai seguenti atti:

- a) Elezione del Presidente del Consorzio fra i suoi componenti;
- b) Nomina del Segretario fra i componenti l'Assemblea;
- c) Predisposizione ed approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario, sulla base del testo già approvato dai singoli Consigli Comunali.
- d) Nomina dei componenti del Consiglio Tributario nel numero e con le modalità stabiliti dal Regolamento e sulla base delle designazioni effettuate dai singoli Comuni.
- e) Formulazione di direttive ed indirizzi al Consiglio tributario.
- f) Approvazione del Bilancio di esercizio del Consorzio con mantenimento dell'equilibrio economico;
- g) Modifiche della Convenzione e dello Statuto;
- h) Ammissione di altri Comuni al Consorzio;
- i) Scioglimento del Consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario del Consorzio. Di esse deve essere data comunicazione ai Comuni consorziati. Gli atti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) devono essere trasmessi ai Comuni consorziati per la presa d'atto confermativa da parte dei rispettivi organi competenti.

Art. 11

Validità delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea può riunirsi, in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei rappresentanti dei Comuni aderenti. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente o, nei casi di impossibilità dello stesso, dal

Sindaco del Comune-capofila, mediante trasmissione e-mail ai singoli Comuni, che avvertiranno il proprio rappresentante almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Comuni consorziati e sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo dei Comuni consorziati e sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza dei presenti.

Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale, ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano;

La revoca del Presidente avviene con delibera motivata, adottata a scrutinio palese per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipa, il Segretario del Consorzio che ne verbalizza i lavori.

Il verbale di ciascuna adunanza viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio e dal Presidente.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti della stessa, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente ciascun componente dell'Assemblea esprime una sola preferenza.

Ciascun componente dell'Assemblea può candidarsi alla carica di Presidente.

La candidatura deve pervenire, comunque, prima della convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato di Sindaco. Tale carica è rinnovabile una sola volta dopo il primo mandato.

Il Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia motivata. Tale mozione è presentata da almeno i due quinti dei rappresentanti degli Enti consorziati e non può essere messa in votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione. La delibera di revoca è approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno;
- sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.
- è responsabile del funzionamento del Consorzio, istruisce le deliberazioni da sottoporre all'Assemblea e ne cura l'esecuzione.
- tiene i rapporti con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'INPS per il conseguimento delle finalità del Consorzio e del Consiglio Tributario.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i poteri sono esercitati dal Sindaco del Comune capo-fila fino all'elezione del nuovo, oppure il Sindaco più anziano d'età.

Art. 13

Controversie tra gli Enti consorziati

Ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra essi ed il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa all'Autorità giudiziaria civile territorialmente competente.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO IN FORMA CONSORTILE

TITOLO I° ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

Articolo 1

Istituzione e scopo del Consiglio Tributario Associato

1. Il Consorzio del Consiglio tributario dei Comuni di, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010 (che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203), istituisce il Consiglio Tributario Associato.
2. Il Consiglio Tributario Associato ha sede presso il Comune di, capofila del Consorzio.
3. Esso coadiuva i Comuni aderenti al Consorzio nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi assoggettabili alle imposte e contributi previsti dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati ed alla individuazione dei soggetti d'imposta, che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, l'evasione contributiva e il lavoro sommerso.

Articolo 2

Natura e compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è organo tecnico con funzioni consultive - propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale contributiva e provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione degli Enti aderenti dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative ai contribuenti con domicilio fiscale nel territorio degli Enti aderenti, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
2. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio Tributario:
 - a) supporta la Giunta Comunale nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;
 - b) esamina ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 600/73 le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
 - c) propone alle rispettive Giunte Comunali eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate.
3. Il Consiglio Tributario rappresenta un "organo tecnico", grazie al quale possono essere agevolati lo scambio di informazioni tra membri e gli enti di relativa appartenenza e la tempestiva congiunta disamina di problematiche sostanziali e/o operative sottese all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto, il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.
4. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici degli Enti aderenti che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in

genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio degli Enti aderenti, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate al competente ufficio tributi dell'Ente aderente, che provvederà, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e all'INPS.

5. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio degli Enti aderenti. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici dell'Ente aderente, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
6. Al Consiglio Tributario sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
 - a) Individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - b) Individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione dell'Ente aderente all'accertamento fiscale e contributivo.

Articolo 3

Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 12, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II°

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 4

Composizione e organizzazione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto dai funzionari comunali, designati dai Comuni consorziati.
2. Ogni Comune può designare al massimo un funzionario.
3. I candidati designati dai Comuni devono, poi, essere formalmente nominati dall'Assemblea e diventano "consiglieri tributari".
4. Il Consiglio Tributario svolge la propria attività con piena autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della legge e delle direttive dell'Assemblea e risponde della funzionalità della struttura organizzativa e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate.
5. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dall'Assemblea.
6. Il Consiglio Tributario può avvalersi del personale dipendente dei Comuni consorziati.
7. Al fine di esercitare il coordinamento con gli altri Enti aderenti, il Consiglio Tributario concorda con i responsabili degli Uffici preposti alle funzioni di accertamento fiscale e contributivo, le modalità operative volte ad assicurare uniformità di indirizzo e richiede prestazioni di attività collaborative.
8. I Comuni interessati da procedimenti relativi agli interventi, di cui al presente regolamento, devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti di loro competenza, una sollecita

attuazione e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità di espletamento alle pratiche relative alle competenze del Consiglio Tributario.

9. Il Consiglio Tributario può definire accordi di programma, intese o convenzioni con enti esterni coinvolti nella gestione di specifiche fasi istruttorie in tema di contrasto all'evasione fiscale contributiva; a tal fine la struttura attua forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di categoria, i professionisti, le imprese.

Articolo 5

Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario Associato, una volta istituito, resta in carica finché non formalmente revocato.
2. Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base agli indirizzi dell'Assemblea, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

Articolo 6

Nomina del Presidente e del Segretario

1. All'atto della approvazione da parte dell'Assemblea della convenzione e dello statuto del Consorzio, viene eletto il Presidente del Consiglio Tributario.
2. Le funzioni di Segretario sono esercitate da uno dei componenti.

Articolo 7

Cessazione, revoca e decadenza della carica

1. Il Consigliere Tributario cessa dalla carica per dimissione volontaria;
2. Il Consigliere Tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni, nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio Tributario contesterà i fatti al Consigliere, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Nel caso di revoca del Presidente sarà il Sindaco del Comune Capofila che provvederà alla contestazione dei fatti.
3. Il Consigliere decade dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dall'Assemblea Consortile che, nella prima seduta utile successiva, provvede alla sostituzione.
5. La revoca viene disposta con deliberazione dell'Assemblea Consortile, da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

TITOLO III°

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 8

Rappresentanza del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Consorzio e i Consigli Comunali degli Enti aderenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

Articolo 9

Sedute del Consiglio Tributario

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal funzionario del Comune capo-fila. Le stesse non sono pubbliche, ad eccezione di peculiari fattispecie indicate dal Consiglio medesimo.

2. Di ciascuna seduta verrà redatto un verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.
3. Alle sedute del Consiglio Tributario, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, ad altre Pubbliche amministrazioni, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto. In particolare, possono essere invitati i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 10

Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente.
2. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicato anche all'Assemblea.
3. In caso di urgenza motivata il termine di convocazione è riducibile a 48 ore.
4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 11

Rapporti con le Amministrazioni Comunali aderenti al Consorzio

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli Uffici comunali del Comune Capofila del Consorzio.
2. Il Consiglio Tributario, nella figura del Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - ✓ partecipa, se invitato, alle sedute dei Consigli comunali e delle le Giunte Comunali degli Enti aderenti;
 - ✓ può richiedere chiarimenti ai Dirigenti e responsabili degli Uffici degli Enti aderenti;
3. Gli organi di collegamento sono:
 - Il Consorzio;
 - per la Giunta: il Sindaco o l'Assessore delegato degli Enti aderenti;
 - per il Consiglio Comunale: il Presidente degli Enti aderenti se presente o il Sindaco;
 - per gli Uffici Comunali, Il Funzionario responsabili dei Settori Finanziari e Tributari degli Enti aderenti.

Articolo 12

Termini

1. Ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti degli Enti aderenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di sessanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

Articolo 13

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine, nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati

acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la revoca dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.
3. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa determinazione.

Articolo 14

Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede nei locali messi a disposizione dal Comune capofila per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Il Consiglio Tributario potrà utilizzare i mezzi, anche informatici, offerti dagli Uffici del Comune Capofila e degli Enti aderenti ed ogni altra risorsa disponibile in grado di agevolare l'attività senza aggravio di spese.

Articolo 15

Compensi dei componenti il Consiglio Tributario

1. Stante quanto disposto dall'articolo 18, comma 2-bis dello stesso D.L. 78/2010 a favore dei membri del Consiglio Tributario non sono riconosciuti compensi né rimborsi per le spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO IV°

NORME FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato.